

Stefano Sassone

La gestione documentale dei rifiuti e il sistema di tracciabilità SISTRI

*Competenze, responsabilità, procedure, prescrizioni
secondo la normativa vigente*

LA GESTIONE DOCUMENTALE DEI RIFIUTI E IL SISTEMA DI TRACCIABILITÀ SISTRI
ISBN: 978-88-6310-691-6

Copyright © 2015 EPC S.r.l. Socio Unico

EPC S.r.l. Socio Unico - Via dell'Acqua Traversa, 187/189 - 00135 Roma

www.epc.it

Servizio clienti: 06 33245277 - Fax 06 3313212

Redazione: Tel. 06 33245264/205

Proprietà letteraria e tutti i diritti riservati alla EPC S.r.l. Socio Unico. La struttura e il contenuto del presente volume non possono essere riprodotti, neppure parzialmente, salvo espressa autorizzazione della Casa Editrice. Non ne è altresì consentita la memorizzazione su qualsiasi supporto (magnetico, magneto-ottico, ottico, fotocopie ecc.).

La Casa Editrice, pur garantendo la massima cura nella preparazione del volume, declina ogni responsabilità per possibili errori od omissioni, nonché per eventuali danni risultanti dall'uso dell'informazione ivi contenuta.



Il codice QR che si trova sul retro della copertina, consente attraverso uno smartphone di accedere direttamente alle informazioni e agli eventuali aggiornamenti di questo volume.

Le stesse informazioni sono disponibili alla pagina:

<https://www.epc.it/Prodotto/Editoria/Libri/La-gestione-documentale-dei-rifiuti-e-il-sistema-di-tracciabilità-Sistri/2257>

Per maggiori informazioni sull'autore: www.stefanosassone.it

*Il volume è dedicato agli "sponsor";
Mamma Francesca e Zia Antonella, e a Papà Costantino.*

SOMMARIO

INTRODUZIONE	11
--------------------	----

capitolo 1.

LA NORMATIVA SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI IN AZIENDA.....	19
---	----

Presentazione.....	19
--------------------	----

1.1. Il diritto nella gestione dei rifiuti.....	20
---	----

1.1.1 Cosa significa "Diritto"	21
--------------------------------------	----

1.1.2 La "gerarchia delle fonti"	22
--	----

1.1.3 La Direttiva comunitaria ed altri atti del diritto comunitario derivato	23
--	----

1.1.4 La Legge, gli atti aventi forza di Legge e i Decreti Ministeriali.....	30
--	----

1.1.5 I Regolamenti.....	32
--------------------------	----

1.2. Il quadro normativo comunitario sui rifiuti: la Direttiva 2008/98/CE.....	33
---	----

1.3. Il quadro normativo italiano sui rifiuti: la parte IV del D.Lgs. n. 152/2006.....	36
---	----

1.3.1 I principi della gestione dei rifiuti	39
---	----

1.3.2 La responsabilità estesa del Produttore (REP).....	40
--	----

1.3.3 La gerarchia dei rifiuti	42
--------------------------------------	----

1.3.4 Le iniziative della Pubblica Amministrazione in tema di prevenzione	46
--	----

1.3.5 Lo smaltimento	49
----------------------------	----

1.3.6 Il rifiuto	50
------------------------	----

1.3.7 La caratterizzazione.....	90
---------------------------------	----

LA GESTIONE DOCUMENTALE DEI RIFIUTI E IL SISTEMA DI TRACCIABILITÀ SISTRI

1.3.8	<i>Il divieto di miscelazione</i>	93
1.3.9	<i>Il deposito temporaneo</i>	95

capitolo 2.

IL TRACCIAMENTO DEI RIFIUTI: IL “MODELLO CARTACEO”	101
Presentazione	101
2.1. Introduzione	102
2.1.1 <i>I modelli di tracciamento dei rifiuti, “cartaceo” ed “informatico”</i>	102
2.1.2 <i>Il regime di “doppio binario”</i>	105
2.2. Il registro di carico e scarico (“RCS”)	106
2.2.1 <i>Che cos’è</i>	106
2.2.2 <i>La compilazione</i>	107
2.2.3 <i>I luoghi e i tempi di conservazione</i>	128
2.2.4 <i>I casi particolari</i>	129
2.2.5 <i>Le attività di controllo</i>	136
2.2.6 <i>Numerazione e vidimazione</i>	137
2.2.7 <i>La conservazione su computer</i>	138
2.2.8 <i>Aspetti sanzionatori</i>	140
2.3. Il formulario di identificazione rifiuti (“FIR”)	142
2.3.1 <i>Che cos’è</i>	142
2.3.2 <i>Contenuto minimo</i>	146
2.3.3 <i>Soggetti obbligati ed esclusi</i>	147
2.3.4 <i>Aspetti formali</i>	149
2.3.5 <i>Il destino delle copie del Formulario</i>	151
2.3.6 <i>Principi generali</i>	152
2.3.7 <i>Compilazione</i>	153
2.3.8 <i>Casi particolari</i>	159
2.3.9 <i>Rapporto con il registro di carico e scarico</i>	162
2.3.10 <i>Aspetti sanzionatori</i>	164

2.4.	Il modello unico di dichiarazione (“MUD”)	166
2.4.1	<i>Introduzione</i>	166
2.4.2	<i>Che cos’è</i>	166
2.4.3	<i>La comunicazione “rifiuti speciali” (“CRS”)</i>	169
2.4.4	<i>Aspetti sanzionatori</i>	171

capitolo 3.

IL TRACCIAMENTO DEI RIFIUTI: IL “MODELLO INFORMATICO”, IL SISTRI		173
Presentazione		173
3.1.	Introduzione	174
3.1.1	<i>Che cos’è</i>	174
3.1.2	<i>A cosa serve</i>	176
3.1.3	<i>Le finalità</i>	177
3.2.	Il quadro legislativo	178
3.2.1	<i>La normativa di riferimento</i>	178
3.2.2	<i>I Decreti regolamentari</i>	181
3.2.3	<i>Le recenti novità sul SISTRI</i>	183
3.3.	Gli operatori	185
3.3.1	<i>I soggetti inclusi</i>	186
3.3.2	<i>I soggetti esclusi</i>	190
3.4.	I dispositivi per la tracciabilità	191
3.4.1	<i>Introduzione</i>	191
3.4.2	<i>Il dispositivo USB</i>	193
3.4.3	<i>La “black box”</i>	200
3.4.4	<i>I sistemi di videosorveglianza</i>	201
3.5.	La trasmissione dei dati al Sistema	202
3.5.1	<i>La procedura di iscrizione al SISTRI</i>	203
3.5.2	<i>Le informazioni da trasmettere lungo la gestione ordinaria</i>	218

LA GESTIONE DOCUMENTALE DEI RIFIUTI E IL SISTEMA DI TRACCIABILITÀ SISTRI

3.5.3	<i>La dichiarazione SISTRI</i>	233
3.6.	Il “contributo” SISTRI	235
3.6.1	<i>Criteri generali</i>	236
3.6.2	<i>Criteri di pagamento per categorie di iscritti</i>	237
3.6.3	<i>Quando pagare?</i>	240
3.6.4	<i>Come pagare?</i>	241
3.6.5	<i>Quali forme di pagamento sono previste?</i>	241
3.7.	Aspetti sanzionatori	242
 ALLEGATI		 245
1)	Le sanzioni della parte IV del D.Lgs. n. 162/2006	245
	Art. 254: norme speciali	245
	Art. 255: abbandono di rifiuti	245
	Art. 256: attività di gestione di rifiuti non autorizzata	245
	Art. 256- <i>bis</i> : combustione illecita di rifiuti.....	246
	Art. 257: bonifica dei siti	247
	Art. 258: violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari	248
	Art. 259: traffico illecito di rifiuti.....	249
	Art. 260: attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.....	249
	Articolo 260- <i>bis</i> : sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti	250
	Articolo 260- <i>ter</i> : sanzioni amministrative accessorie - confisca	252
	Art. 261: imballaggi	252
	Art. 261- <i>bis</i> : sanzioni.....	253
	Art. 262: competenza e giurisdizione.....	255
	Art. 263: proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie	255
2)	D.M. Ambiente/industria 1 aprile 1998, n. 148: allegati.....	256
	2.1. A: struttura e contenuto del modello A del registro di carico e scarico	256
	2.2. B: struttura e contenuto del modello B del registro di carico e scarico.....	258

3) D.M. Ambiente/industria 1 aprile 1998, n. 145: allegati.....	260
3.1. A: frontespizio del bollettario o della prima pagina del modulo continuo.....	260
3.2 B: formulario di identificazione rifiuto.....	260
4) L. n. 689 del 24 ottobre 1981, art. 8: “più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative”	262
5) Riepilogo delle responsabilità in tema di gestione documentale del rifiuto ...	263
5.1. Produttore.....	263
5.2. Trasportatore	264
5.3. Gestore degli impianti di destinazione finale	265
5.4. Intermediari senza detenzione	265
6) Le procedure semplificate del SISTRI	266
6.1. Modalità operative semplificate svolte mediante associazioni imprenditoriali	266
6.2. Modalità operative semplificate svolte mediante gestore del servizio di raccolta o piattaforma di conferimento	267
6.3. Produttori di rifiuti soggetti esclusivamente al ritiro obbligatorio dai sistemi di gestione regolati per Legge.....	269
7) Numero massimo e costo dei dispositivi USB aggiuntivi, allegato I A, D.M. Ambiente n. 52/11 (“TUS”) e s.m.i.	270
7.1. Imprese ed enti.....	270
7.2. Enti e Comuni della Regione Campania.....	270
7.3. Attività di trasporto rifiuti urbani (Regione Campania), iscrizione volontaria (art. 212, c. 5, TUA).....	271
7.4. Attività di trasporto rifiuti speciali (art. 212, c. 5, TUA).....	271
8) Descrizione tecnica scheda SISTRI produttore/detentore rifiuti “speciali”	272
8.1. Scheda SISTRI - Area registro cronologico.....	272
8.2. Scheda SISTRI - Area movimentazione.....	274
9) I contributi SISTRI (art. 7, c. 4, allegato II del TUS e s.m.i.)	279

LA GESTIONE DOCUMENTALE DEI RIFIUTI E IL SISTEMA DI TRACCIABILITÀ SISTRI

a) Produttori o detentori	280
b) Comuni	280
c) Trasportatori	281
d) Trasportatori della Regione Campania.....	282
e) Demolitori e rottamatori	282
f) Frantumatori	283
g) Inceneritori di rifiuti “pericolosi”	283
h) Inceneritori di rifiuti “non pericolosi”	283
i) Discariche.....	284
l) Coincenerimento	284
m) Impianti di recupero di materia.....	285
n) Attività di recupero e di smaltimento	285
o) Impianti di trattamento chimico, fisico e biologico	286
p) Impianti di compostaggio e di digestione anaerobica.....	286
q) Altri soggetti	287
r) Enti ed imprese produttori di rifiuti “pericolosi”	287
s) Imprenditori agricoli.....	288

INTRODUZIONE

Il volume consiste in un'agile pubblicazione riguardante gli aspetti amministrativi della gestione del rifiuto speciale prodotto dalle Aziende. Articolato in tre Capitoli, il cui contenuto viene sinteticamente riepilogato nella tabella sottostante, Esso si rivolge ad Enti, imprese, e liberi professionisti operanti sul territorio italiano e desiderosi di avere una conoscenza trasversale degli argomenti trattati.

Nel primo capitolo viene delineato il quadro riguardante la gestione del rifiuto in Azienda, illustrando i contenuti rilevanti della Direttiva n. 98 del 2008 e del D.Lgs. n. 205 del 25 dicembre 2010, che, recependo nell'ordinamento la prima, modifica ed integra sensibilmente la parte IV del Testo Unico Ambientale (D.Lgs. n. 152/2006, "TUA"), dedicata alla gestione dei rifiuti e alla bonifica dei siti inquinati, ovvero il principale riferimento normativo sulla materia trattata.

Nel secondo capitolo si affronta il tema del tracciamento dei rifiuti prodotti in Azienda, iniziando con la spiegazione del primo dei due modelli di tracciamento attualmente prescritti alle Aziende, quello "cartaceo", in quanto basato sulla redazione del registro di carico e scarico ("RCS") e del formulario di identificazione dei rifiuti ("FIR"), documenti cartacei redatti lungo il corso della loro gestione, e del modello unico di dichiarazione ("MUD"), compilato a consuntivo della stessa e trasmesso alle autorità competenti l'anno successivo.

Nel terzo capitolo viene descritto il secondo modello, quello "informatico", rappresentato dal SISTRI (sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti), a proposito del quale vengono dapprima illustrate le motivazioni alla base dell'introduzione, ed in seguito esposte le prescrizioni normative basilari alla sua comprensione. In particolare viene specificato in cosa consiste, riportate le più recenti modificazioni apportate al quadro normativo, indicando i soggetti obbligati e facoltizzati all'iscrizione, nonché le relative date di operatività. Inoltre viene spiegato quali sono e le funzioni svolte dai dispositivi elettronici per il monitoraggio (token USB, black box, sistemi di videosorveglianza), che cos'è e qual è la consistenza del Contributo SISTRI per ciascuna delle categorie coinvolte nell'applicazione delle procedure, attraverso semplici tabelle riportate negli "Allegati".

LA GESTIONE DOCUMENTALE DEI RIFIUTI E IL SISTEMA DI TRACCIABILITÀ SISTRI

Tab. I.1 - La gestione del rifiuto in Azienda: struttura del volume e contenuto in sintesi

Capitolo	Titolo	Contenuto
1	La normativa sulla gestione dei rifiuti in azienda	Illustrazione del quadro normativo riguardante la gestione del rifiuto in Azienda, con particolare riferimento all'analisi dei contenuti rilevanti della Direttiva n. 98 del 2008 e del D.Lgs. n. 205 del 25 dicembre 2010, che, recependo nell'ordinamento la prima, modifica ed integra sensibilmente la parte IV del Testo Unico Ambientale (D.Lgs. n. 152/2006, "TUA"), dedicata alla gestione dei rifiuti e alla bonifica dei siti inquinati
2	Il tracciamento dei rifiuti: il "modello cartaceo"	Il tracciamento dei rifiuti prodotti in Azienda mediante il c.d. modello "cartaceo"; descrizione della struttura, dei contenuti e delle modalità di compilazione dei tre documenti dai quali viene costituito, con riferimento al registro di carico e scarico ("RCS"), al formulario di identificazione dei rifiuti ("FIR") ed infine dal modello unico di dichiarazione ("MUD") redatto a consuntivo della gestione
3	Il tracciamento dei rifiuti: il "modello informatico", il SISTRI	Il tracciamento dei rifiuti prodotti in azienda mediante il c.d. modello "informatico", ed in particolare vengono esposte le prescrizioni normative basilari alla comprensione del funzionamento del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti ("SISTRI", o "Sistema"), spiegato in cosa consiste, quali sono le recenti modificazioni apportate al quadro normativo, individuati gli "operatori" (elenco dei soggetti obbligati e facoltizzati all'iscrizione), e le relative date di operatività. Inoltre viene descritto quali sono e le principali funzioni dei dispositivi elettronici per il monitoraggio (token USB, black box, sistemi di videosorveglianza)

Tab. I.2 - Acronimi ed abbreviazioni

Termine	Significato
a.	Nr. addetti
ADR	Accord dangereuses route
AEE	Apparecchiature elettriche ed elettroniche
AIA	Autorizzazione integrata ambientale
All.	Allegato
ANCI	Associazione nazionale comuni italiani
ARPA / APPA	Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente/agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente
Art.	Articolo
Artt.	Articoli
As	Arsenico
AUA	Autorizzazione unica ambientale
BAT	Best available technologies
BB	Black box
BUR	Bollettino ufficiale della regione
C	Centigradi
c.	Comma
C.	Costituzione
c.c.	Codice civile
c.d.	Cosiddetto/i
CAP	Codice di avviamento postale
CCIAA	Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
CCP	Codice di procedura penale
Cd	Cadmio
CdR	Centro di raccolta

LA GESTIONE DOCUMENTALE DEI RIFIUTI E IL SISTEMA DI TRACCIABILITÀ SISTRI

Termine	Significato
CE	Comunità europea
CEE	Comunità economica europea
CEN	Comitato europeo di normazione (european committee for standardization)
CER	Catalogo europeo dei rifiuti
CF	Codice fiscale
CH ₄	Metano
CLP	Classification labelling and packaging
CNEL	Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
CO	Monossido di carbonio
CO ₂	Anidride carbonica
COBAT	Consorzio obbligatorio per le batterie al piombo esauste e i rifiuti piombosi
CONAI	Consorzio nazionale imballaggi
CONOE	Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento oli e grassi vegetali e animali esausti
COOU	Consorzio obbligatorio degli oli usati
COV	Composto Organico Volatile
Cr	Cromo
CRO	Codice di riferimento operazione
CRS	Comunicazione rifiuti speciali
Cu	Rame
D	Prefisso operazione di smaltimento
D.L.	Decreto legge
D.Lgs.	Decreto legislativo
D.M.	Decreto ministeriale

Termine	Significato
D.P.C.M.	Decreto presidente del consiglio dei ministri
D.P.R.	Decreto del presidente della repubblica
EN	Norme elaborate dal CEN (Comitè europeen de normalisation)
EOW	End of waste
FIR	Formulario di identificazione dei rifiuti
FO	Frazione organica
FORSU	Frazione organica del rifiuto solido urbano
GPP	Green public procurement
GSE	Gestore dei servizi energetici s.p.a.
GU	Gazzetta ufficiale
GUCE	Gazzetta ufficiale comunità europea
GURI	Gazzetta ufficiale repubblica italiana
HCl	Acido Cloridrico
Hg	Mercurio
HP	Hazardous products
IFEL	Istituto per la finanza e l'economia locale
IMDG	International maritime dangerous goods code
IMO	Organizzazione marittima internazionale
IPPC	Intergovernmental panel on climate change
ISO	International standard organization
ISPRA	Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
ITC	Impianto termico civile
IVA	Imposta sul valore aggiunto
K	Kelvin
Kg	Chili

LA GESTIONE DOCUMENTALE DEI RIFIUTI E IL SISTEMA DI TRACCIABILITÀ SISTRI

Termine	Significato
kPa	Kilo Pascal
kV	Kilovolt
kW/MW	Kilowatt/Megawatt
L	Litri
L.	Legge
LCP	Large emission plant (grandi impianti di combustione)
Let.	Lettera
LR	Legge regionale
Lt	Litri
m ² /m ³	Metri quadri/metri cubi
MATTM	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Mg	Milligrammi
MPS	Materia prima secondaria
MSE	Ministero dello sviluppo economico
MTD	Migliori tecniche disponibili (altresì denominate "BAT")
MUD	Modello unico di dichiarazione
n.	Numero
Ni	Nichel
Nm ³	Normal metro cubo
NO _x	Ossido di azoto
O ₂	Ossigeno
ONU	Organizzazione delle nazioni unite
p.	Popolazione
par.	Paragrafo
Pb	Piombo

Termine	Significato
PDF	Portable document format
PFU	Pneumatici fuori uso
PIL	Prodotto interno lordo
PIN	Personal identification number
PNPR	Piano nazionale di prevenzione dei rifiuti
POLIECO	Consorzio nazionale per il riciclaggio dei rifiuti e dei beni a base di polietilene
POP	Persistent organic pollutants
PPAA	Pubbliche amministrazioni
PPR	Preparazione per il riutilizzo
PRA	Pubblico registro automobilistico
PUK	Personale unique key
R	Prefisso operazione di recupero
RD	Regio decreto
RAEE	Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
RCS	Registro di carico e scarico
REP	Responsabilità estesa del produttore
RID	Reglement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses
RSU	Rifiuti solidi urbani
SCA	Soggetti competenti in materia Ambientale
SISTRIS	Sistema informatico di controllo della tracciabilità (Sistema)
SO ₂	Biossido di zolfo
ss.	Seguenti
t	Tonnellate
TARI	Tassa sui rifiuti

LA GESTIONE DOCUMENTALE DEI RIFIUTI E IL SISTEMA DI TRACCIABILITÀ SISTRI

Termine	Significato
Teq	Concentrazione tossica equivalente
TFUE	Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea
Ti	Tallio
TMB	Trattamento meccanico biologico
TOC	Carbonio Organico Totale
TUA	Testo unico ambientale, D.Lgs. n. 152 del 29 aprile 2006
TUS	Testo unico SISTRI, D.M. Ambiente n. 52 del 18 febbraio 2011
UE	Unione Europea
UID	Identificativo utente
UL	Unità locale
UNESCO	Organizzazione delle nazioni unite per l'educazione, la scienza e la cultura
UNI	Ente nazionale italiano di unificazione
UO	Unità operativa
V	Volume
v.	Vedi
VAS/VIA	Valutazione ambientale strategica/valutazione d'impatto ambientale
Zn	Zinco

capitolo 2.

IL TRACCIAMENTO DEI RIFIUTI: IL "MODELLO CARTACEO"

Presentazione

Nel capitolo vengono spiegate le modalità di tracciamento dei rifiuti prodotti in Azienda, illustrando il c.d. modello "cartaceo" (composto da vari documenti, con riferimento al registro di carico e scarico ("RCS"), al formulario di identificazione dei rifiuti ("FIR") ed infine dal modello unico di dichiarazione ("MUD") redatto a consuntivo della gestione), e solamente introdotto il c.d. modello "informatico", rappresentato dal SISTRI, elencando le motivazioni alla base della loro introduzione, e descrivendo il primo dei due. Verranno trattati gli argomenti riportati nella tabella sottostante, con particolare riferimento a: FIR, RCS, MUD, e relative sanzioni applicate in caso di scorretta tenuta di tali documenti.

Tab. 2.1 - Capitolo 2: contenuto in sintesi

Paragrafo	Contenuto
2.1. Introduzione	Vengono spiegate le principali differenze tra i due modelli di tracciamento del ciclo di vita del rifiuto attualmente in vigore (quello "cartaceo" e quello "informatico")
2.2. Il registro di carico e scarico ("RCS")	Viene spiegato che cos'è il registro di carico e scarico, come si compila (illustrando le modalità previste per i modelli indicati dalla normativa, con riferimento all'A e al B), e quali sono i soggetti obbligati (inclusi) e non (esclusi) alla sua tenuta; inoltre i luoghi e i tempi di conservazione del documento e relativi casi particolari, le attività di controllo svolte dalle Autorità competenti, gli aspetti formali (numerazione, vidimazione e conservazione su computer) e quelli sanzionatori

LA GESTIONE DOCUMENTALE DEI RIFIUTI E IL SISTEMA DI TRACCIABILITÀ SISTRI

Paragrafo	Contenuto
2.3. Il formulario di identificazione rifiuti ("FIR")	Viene spiegato che cos'è il formulario di identificazione rifiuti, qual è il suo contenuto minimo e quali sono i soggetti obbligati (inclusi) e non (esclusi) alla sua tenuta; inoltre gli aspetti formali, il destino delle copie del Formulario, le modalità di compilazione ed alcuni casi particolari (trasbordo dei rifiuti, trasporto intermodale, movimentazione in aree private), il rapporto con il registro di carico e scarico e gli aspetti sanzionatori
2.4. Il Modello Unico di Dichiarazione ("MUD")	Viene spiegato che cos'è il modello unico di dichiarazione, e soffermata l'attenzione sul contenuto della comunicazione "rifiuti speciali" ("CRS"), illustrando, in conclusione, gli aspetti sanzionatori collegati alla tenuta del documento

2.1. Introduzione

2.1.1 I modelli di tracciamento dei rifiuti, "cartaceo" ed "informatico"

La disciplina normativa interna sul tracciamento del ciclo di vita dei rifiuti:

- traeva origine, in tempi recenti, dalla Direttiva quadro (la 91/156/CEE) e riguardava un insieme limitato di soggetti (imprese o stabilimenti indicate all'art. 14, con riferimento a quelli che provvedono al trattamento, all'ammasso o al deposito dei rifiuti per conto di terzi oppure al trasporto, alla raccolta, all'ammasso, al deposito o al trattamento dei proprie rifiuti nonché quelle che raccolgono o trasportano i rifiuti per conto di terzi);
- era istituita con l'obiettivo di permettere il controllo continuo del loro ciclo di vita.

In base a tali disposizioni comunitarie, tali soggetti debbono:

- tenere un registro in cui siano indicati la quantità, la natura, l'origine nonché, se opportuno, la destinazione, la frequenza della raccolta, il mezzo di trasporto e il modo di trattamento dei rifiuti [...];
- fornire, dietro richiesta, tali informazioni alle autorità competenti [...].

Con il recepimento congiunto nell'ordinamento interno della sopracitata Direttiva, e di quelle relative ai rifiuti pericolosi (la 91/689/CEE) e agli imballaggi (la 94/62/CEE, la c.d. "packaging 1"), mediante il D.Lgs. n. 22/1997 (il c.d. "Decreto Ronchi"), non solamente, con l'art. 12, fu confermato il contenuto della disposizione posta dal Legislatore comunitario di cui sopra, prevedendo nell'ordinamento italiano il "registro di carico e scarico" (ovvero il documento all'interno del

IL TRACCIAMENTO DEI RIFIUTI: IL “MODELLO CARTACEO”

quale il soggetto, obbligato a farlo, doveva annotare le caratteristiche salienti del rifiuto preso in carico, assumendosi la responsabilità riguardante la sua gestione (carico) e successivamente la decadenza della medesima (scarico)), ed introdotto il “formulario di identificazione dei rifiuti”, con il successivo art. 15 (recante “trasporto dei rifiuti”), ovvero il documento che, salvo talune situazioni di seguito specificate, deve sempre accompagnare la movimentazione degli stessi e reca sia le caratteristiche salienti del rifiuto che quelle riguardanti il trasporto.

Con il primo taluni soggetti obbligati devono tenere un registro di carico e scarico (da conservare in determinati luoghi, per un determinato periodo di tempo a seconda delle attività di gestione sottostanti), con fogli numerati e vidimati dall’Ufficio del registro, su cui devono annotare, secondo una precisa e diversificata tempistica variabile a seconda dell’operatore, le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto, diversificate entrambe a seconda dei soggetti che vi provvedono (produttori, trasportatori, commercianti ed intermediari, destinatari finali con riferimento a recuperatori e smaltitori del rifiuto).

Con il secondo viene prescritto che, durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti debbano essere accompagnati da un formulario di identificazione (degli stessi) dal quale devono risultare, in particolare, talune informazioni (nome ed indirizzo del produttore e del detentore; origine, tipologia e quantità del rifiuto; impianto di destinazione; data e percorso dell’istradamento; nome ed indirizzo del destinatario).

Nell’alveo della normativa così fissata, sono stati emanati nel 1998:

- Decreto Ministeriale n. 148 del 1 aprile 1998 (Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli artt. 12, 18 c. 2, lett. m), e 18⁽¹⁾ c. 4, del D.Lgs. n. 22/97);
- Decreto Ministeriale n. 145 del 1 aprile 1998 (Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, c. 2, lettera e), e c. 4, del D.Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997);
- la Circolare del Ministero dell’Ambiente e del Ministro dell’Industria del 4 agosto 1998 (esplicativa sulla compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati, individuati, rispettivamente, dai Decreti appena esposti).

In definitiva i primi due stabilivano forma e contenuto di registri e formulari, mentre la terza forniva importanti chiarimenti riguardanti i documenti in esame: tutti e tre sono “sopravvissuti” alla riforma realizzata con il Testo Unico

1. Recante le competenze della Pubblica Amministrazione (Stato, Regioni, Comuni, Provincie) in tema di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati.

LA GESTIONE DOCUMENTALE DEI RIFIUTI E IL SISTEMA DI TRACCIABILITÀ SISTRI

Ambientale (D.Lgs. n. 152/2006), che, alla parte quarta, così come indicato agli artt. 190, c. 7 (che riprende e modifica il contenuto dell'art. 12 del D.Lgs. n. 22/97) e 193, c. 5 (che altrettanto riprende e modifica il contenuto dell'art. 15 del D.Lgs. n. 22/97) prescrive vengano tuttora utilizzati i suddetti documenti e modelli per tracciare talune tipologie di rifiuti.

I registri di carico e scarico ("RCS") e i formulari di identificazione dei rifiuti ("FIR") costituiscono i documenti che attualmente occorre compilare durante il corso della gestione dei rifiuti da parte di taluni operatori indicati dalla normativa; unitamente al Modello Unico di Dichiarazione ("MUD", istituito con la L. n. 70/1994, da compilare a consuntivo nell'anno "x+1" ed avente come oggetto i dati riguardanti quantità e qualità dei rifiuti gestiti nel corso dell'esercizio amministrativo "x"), costituiscono il c.d. modello "cartaceo" di tracciabilità (vedi Fig. 2.2 sottostante), così definito in relazione alla trascrizione delle annotazioni sui primi due documenti citati, in forma cartacea, e, in taluni casi particolari, del terzo.



Fig. 2.1 - I documenti del modello cartaceo di tracciabilità dei rifiuti

A complicare le attività di tracciamento, alla luce delle numerose sospensioni e riduzioni dei soggetti obbligati/chiamati ad applicarne le procedure (progressivamente ridotti in quantità e qualità nel corso del tempo), con un D.M. Ambiente del 17 dicembre del 2009 è stato istituito il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (c.d. "SISTRI"), che, nelle intenzioni del Legislatore deve sostituire il previgente modello "cartaceo" di tracciabilità, a favore di un modello totalmente informatizzato, denominato appunto "informatico", in cui sono state predisposte, per effettuare le annotazioni, in corrispondenza di registri e formulari, rispettivamente:

- la scheda SISTRI - Area registro cronologico ("SS-ARC");
- la scheda SISTRI - Area movimentazione ("SS-AM"),

mentre il MUD trova un equivalente nella c.d. "Dichiarazione SISTRI".

2.1.2 *Il regime di “doppio binario”*

Dopo la promulgazione del D.M. 17 dicembre 2009, che, in principio, prevedeva il tracciamento dei rifiuti:

- speciali, sia pericolosi che non (mediante il SISTRI);
- urbani (solo per la Regione Campania e per taluni operatori, attraverso il sistema “gemello”, il SITRA),

il Sistema venne sospeso ancor prima di entrare pienamente in funzione con il D.L. n. 832 del 22 giugno 2012 (convertito nella L. n. 134 del 7 agosto 2012), a partire dal successivo 26 giugno.

Con il D.M. Ambiente n. 96 del 20 marzo 2013 venne poi stabilito:

- il riavvio del Sistema, articolato in due scaglioni di soggetti obbligati, rispettivamente dal 1° ottobre 2013 e dal 3 marzo 2014;
- un regime di “doppio binario” per il primo mese, ovvero la contemporanea applicazione delle procedure del modello cartaceo e di quello informatico, per entrambe gli scaglioni.

Con l’introduzione del c. 3-*bis* all’interno dell’art. 11 della L. n. 125/13 (conversione del D.L. n. 101 del 31 agosto 2013), sebbene il SISTRI sia divenuto operativo in tale data, per la prima volta nella sua storia, il Legislatore, recependo le difficoltà applicative perduranti da parte degli Operatori coinvolti, prorasse inizialmente il “doppio binario” fino al 31 luglio.

Con la conversione in Legge del c.d. D.L. “milleproroghe 2014” (L. n. 15/14 del 28/2/14), tale regime venne successivamente esteso all’intero 2014, ed infine, con D.L. n. 192 del 31 dicembre 2014⁽²⁾ sino al termine del 2015 (“Milleproroghe 2015”, art. 9 recante “proroghe in materia ambientale”, commi 2, 3 e 4): per l’annualità considerata, gli Operatori del SISTRI dovranno applicare anche le procedure del modello cartaceo per il 2015, ovvero continuare a compilare il registro di carico e scarico, il formulario di identificazione rifiuti, e trasmettere la dichiarazione annuale mediante il Modello Unico, con l’obiettivo di favorire il progressivo adattamento a quello informatico⁽³⁾.

2. Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, ha disposto (con l’art. 11, c. 3-*bis*) che “Fino al 31 dicembre 2015 al fine di consentire la tenuta in modalità elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonché l’applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonché le relative sanzioni [...]”.

3. In tale ottica va letta la prescrizione, contenuta nel “Milleproroghe 2015”, in base alla quale, ancora per tale anno, rimane inattuato il regime sanzionatorio applicato al Sistema, salvo un paio di significative eccezioni (vedi par. 3.7).

LA GESTIONE DOCUMENTALE DEI RIFIUTI E IL SISTEMA DI TRACCIABILITÀ SISTRI

2.2. Il registro di carico e scarico (“RCS”)

2.2.1 Che cos'è

Il registro di carico e scarico (“RCS”; o “Registro”), di cui all’art. 190 del TUA, rappresenta il documento nel quale chi produce e/o detiene, trasporta, e smaltisce i rifiuti, annota le caratteristiche degli stessi nel corso dello svolgimento delle attività primarie (es.: produzione, detenzione, trasporto, recupero, smaltimento, intermediazione e commercio), sotto il profilo:

- qualitativo (es.: codice CER, identificativo del rifiuto);
- quantitativo (es.: quantità del rifiuto, stimata oppure effettiva).

In tempi recenti, significative modificazioni ed integrazioni al quadro normativo di riferimento riguardante il RCS (vedi Tab. 2.1) sono state apportate dal D.L. n. 101 del 31 agosto 2013, che, tra le altre cose:

- introduce una puntuale indicazione dei soggetti obbligati ed esclusi dalla tenuta dei registri di carico e scarico;
- fissa nuovi limiti temporali entro i quali devono essere effettuate le annotazioni.

<input checked="" type="checkbox"/> Scarico <input type="checkbox"/> Carico		Caratteristiche del rifiuto	Quantità	Luogo di Produzione e Attività di Provenienza del rifiuto	Annotazioni
del 30/06/2005	N. 1088	a) C.E.R. 200121 b) Descrizione: tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti m c) Stato fisico: 2 Solido non polverulento d) Classi di pericolosità: H5 nocivo e) Rifiuto destinato a: <input checked="" type="checkbox"/> Recupero <input type="checkbox"/> Smaltimento R13 Messa in riserva di rifiuti.	Kg. 428,4	Intermediario / Commerciante: Denominazione: Sede: C.F. Iscrizione Albo n.	
del 30/06/2005	N. 1089	a) C.E.R. 150102 b) Descrizione: imballaggi in plastica c) Stato fisico: 2 Solido non polverulento d) Classi di pericolosità: e) Rifiuto destinato a: <input checked="" type="checkbox"/> Recupero <input type="checkbox"/> Smaltimento R5 Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche	Kg. 115,3	Intermediario / Commerciante: Denominazione: Sede: C.F. Iscrizione Albo n.	
del 30/06/2005	N. 1090	a) C.E.R. 190214 b) Descrizione: apparecchiature fuori uso c) Stato fisico: 2 Solido non polverulento d) Classi di pericolosità: e) Rifiuto destinato a: <input checked="" type="checkbox"/> Recupero <input type="checkbox"/> Smaltimento R13 Messa in riserva di rifiuti.	Kg. 795,5	Intermediario / Commerciante: Denominazione: Sede: C.F. Iscrizione Albo n.	

Fig. 2.2 - RCS: esempio

IL TRACCIAMENTO DEI RIFIUTI: IL “MODELLO CARTACEO”

Tab. 2.1 - RCS: principali riferimenti normativi

Atto normativo	Contenuto in sintesi
Art. 12 del D.Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997 (c.d. “Decreto Ronchi”), recante “registri di carico e scarico”	Disciplina normativa passata sul registro di carico e scarico
D.M. Ambiente/industria n. 148 dell’1 aprile 1998	Indicazioni ministeriali mirate a precisare il contenuto dell’art. 12 del D.Lgs. n. 22/1997, c. 2 (recante “2) Modalità di tenuta e di compilazione del registro di carico e scarico”)
Circolare Ambiente/industria n. 812 del 4 agosto 1998	Puntualizzazioni sulla disciplina normativa di riferimento per il registro di carico e scarico individuata nel Decreto Ronchi
Art. 190, D.Lgs. n. 152 del 26 aprile 2006 (“TUA”)	Disciplina normativa vigente per il registro di carico e scarico

2.2.2 La compilazione

2.2.2.1 I soggetti inclusi

Rispetto al passato ⁽⁴⁾, con la L. n. 125 del 30 ottobre 2013, cambia l’insieme

4. Nella versione originaria del Testo Unico Ambientale erano obbligati a tenere il registro di carico e scarico: a) chiunque svolge a titolo professionale l’attività di raccolta e di trasporto di rifiuti; b) i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione; c) chiunque svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti; d) le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi ed i consorzi istituiti con le finalità di recuperare particolari tipologie di rifiuto comunicano annualmente alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla L. n. 70 del 25 gennaio 1994, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. Venivano esclusi gli imprenditori agricoli (di cui all’art. 2135 del Codice Civile) con un volume di affari annuo non superiore agli 8.000 €. Sul registro dovevano essere annotate quelle informazioni riguardanti le caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti speciali pericolosi, che poi dovevano essere trasmesse annualmente al Catasto dei rifiuti. Valeva l’obbligo anche per i rifiuti speciali non pericolosi, per taluni soggetti (coloro i quali producono i rifiuti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali, dalle attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi. In entrambe i casi si prevedeva che le annotazioni dovessero essere effettuate secondo una determinata tempistica (es.: per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo) poi modificata grazie a successivi interventi del Legislatore.

LA GESTIONE DOCUMENTALE DEI RIFIUTI E IL SISTEMA DI TRACCIABILITÀ SISTRI

dei soggetti obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico, anche a seguito dell'introduzione di una nuova definizione di produttore dei rifiuti (ripartito nelle categorie "iniziale" e "nuovo," vedi Tab. 1.10 a pagina 51), legata alla necessità di posticipare l'adozione delle procedure del SISTRI da parte di quelli "iniziali" al c.d. secondo scaglione (dal 3 marzo 2014).

Posto che, con il recepimento della Direttiva 2008/98/CE (avvenuta con il D.Lgs. n. 205 del 25 dicembre 2010), dovevano effettuare le annotazioni sui registri unicamente taluni soggetti aventi la facoltà di iscrizione al SISTRI e che non avevano aderito ad esso⁽⁵⁾, ad oggi sono tenuti alla compilazione del RCS (art. 190, c. 1, TUA) i soggetti di cui alla tabella sottostante, con riferimento a:

- i produttori (iniziali e nuovi);
- i gestori, ovvero coloro i quali gestiscono il rifiuto una volta prodotto, denominati per l'occasione "altri soggetti obbligati".

Tab. 2.2 - Soggetti obbligati alla compilazione del RCS secondo la L. n. 125/13

Soggetti obbligati		
Soggetto	Rifiuti	Attività di provenienza
Enti/imprese produttori iniziali di rifiuti speciali ...	pericolosi	
	non pericolosi	attività di lavorazione artigianale ed industriale (lett. c) e d), c. 3, art. 184, TUA)
	non pericolosi	attività di recupero e smaltimento di rifiuti
		consistenti in fanghi, prodotti dall'attività di potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi (lett. g), c. 3, art. 184, TUA)

5. Con riferimento a: a) imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni artigianali ed industriali e dalla potabilizzazione e altri trattamenti delle acque che non hanno più di dieci dipendenti; b) gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti; c) i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno (c.d. "raccolta e trasporto in conto proprio", vedi art. 212, c. 8, TUA).

IL TRACCIAMENTO DEI RIFIUTI: IL “MODELLO CARTACEO”

Tab. 2.3 - Altri soggetti obbligati alla compilazione del RCS secondo la L. n. 125/13

Altri soggetti obbligati	
Altri detentori di rifiuti, quali	... i soggetti che raccolgono e trasportano rifiuti ⁽¹⁾
	... enti e imprese che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo e di trattamento, recupero e smaltimento
	... i nuovi produttori
Intermediari/Commercianti di rifiuti	
Operatori del trasporto intermodale: soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto (art. 188-ter, c.1, ultimo periodo, TUA)	
<i>1. Dalla lettura del quadro normativo sul registro di carico e scarico, si deduce che l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti per cui rimane obbligo di annotazioni nel documento in capo al soggetto che la effettua, deve essere esercitata in via professionale.</i>	

Inoltre, la normativa include nel novero dei soggetti obbligati:

- il gestore del servizio idrico integrato che tratta rifiuti ⁽⁶⁾;
- il gestore dell'impianto portuale di raccolta e del servizio di raccolta con riguardo ai rifiuti prodotti dalle navi e consegnati nei porti ⁽⁷⁾.

2.2.2.2 I soggetti esclusi

Parimenti a quanto sopra descritto per le inclusioni, a seguito della necessità di allineare la normativa all'emanazione del SISTRI, la L. n. 125/13 modifica rispetto al passato ⁽⁸⁾ i soggetti esplicitamente esclusi dall'obbligo di compila-

6. In base all'art. 110, c. 7 del TUA, il gestore del servizio idrico integrato che viene chiamato a trattare i rifiuti (ai sensi dei c. 3 e c. 5 del medesimo articolo), rimane obbligato alla tenuta del registro di carico e scarico secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di rifiuti.

7. In base al art. 4, c. 6, del D.Lgs. n. 182/2003, il gestore dell'impianto portuale di raccolta e del servizio di raccolta provvede agli adempimenti relativi alla comunicazione annuale ed alla tenuta dei registri di carico e scarico (quelli previsti agli artt. 11 e 12 del c.d. "Decreto Ronchi", ovvero quelli di cui all'art. 190 del TUA).

8. In precedenza venivano esclusi solamente: a) gli imprenditori agricoli impegnati nella raccolta e

LA GESTIONE DOCUMENTALE DEI RIFIUTI E IL SISTEMA DI TRACCIABILITÀ SISTRI

zione del Registro, indicati all'art. 190, c. 1-*bis* del TUA e riportati nella tabella sottostante.

Tab. 2.4 - Soggetti non obbligati all'iscrizione al SISTRI secondo la L. n. 125/13

Soggetti non obbligati
Enti ed imprese obbligati al SISTRI
Enti ed imprese che aderiscono volontariamente al SISTRI (dalla data del suo effettivo utilizzo operativo)
Enti ed imprese produttori iniziali che svolgono attività di raccolta e trasporto di propri rifiuti speciali non pericolosi

Sono altresì esclusi dagli obblighi di annotazione nel Registro:

- i produttori di rifiuti rappresentati da materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche previsti (c. 3 e c. 7, art. 110, TUA), ai sensi dell'art. 100, c. 3 del TUA;
- i rivenditori che effettuano il ritiro, il trasporto e lo stoccaggio di beni durevoli firmatari, tramite le proprie associazioni di categoria, contratti e accordi di programma;
- i produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti dalle altre attività non soggette ad obbligo così come indicato nella Tab. 2.2, con riferimento a quelli da attività: agricole e agro-industriali, di demolizione, di costruzione e scavo, commerciali, di servizio e sanitarie⁽⁹⁾;
- i soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio (c. 5, art. 266 del TUA⁽¹⁰⁾).

nel trasporto dei propri rifiuti speciali non pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri; b) le imprese e gli enti impegnati nella raccolta e nel trasporto dei propri rifiuti speciali non pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186 (art. 184, c. 3, lett. b), TUA).

9. Si ricava che tale obbligo non sussiste per i soggetti/attività appena elencate dalla lettura del c. 3 dell'art. 184 del TUA riguardante le attività dal cui svolgimento possono originare rifiuti "speciali".
10. Tale comma specifica, in particolare che le disposizioni inerenti registri, formulari, SISTRI, ecc. (di cui agli artt. 189, 190, 193 e 212) non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti in questione. È opportuno notare che tale soggetto non viene sempre escluso dalla disciplina sulla gestione dei rifiuti per i rifiuti prodotti. Infatti, in base al citato articolo, il soggetto abilitato all'esercizio dell'attività in forma ambulante non viene obbligato all'iscrizione all'Albo né alla tenuta del registro di carico e scarico e formulario per le attività di raccolta e